



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5535 del 18/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5133 del 18/12/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° **20/2020** adottata a favore della **Ditta Colorificio Ideal Color s.r.l.** per la modifica consistente nell'inserimento del titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13, nell'esercizio dell'attività di produzione di vernici a base acquosa svolta nello stabilimento sito in via Nazionale n° 332 del Comune di Venetico (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato dal D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Città Metropolitana, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO	il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo di questa Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21.05.2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, in particolare l’art. 29 che dispone l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’A.U.A. n° 20/2020, adottata da questa Direzione con D.D. n° 772 del 14.09.2020 adottata a favore della Ditta Colorificio Ideal Color s.r.l. per l’esercizio dell’attività di produzione di vernici a base acquosa svolta nello stabilimento sito in via Nazionale n° 332 del Comune di Venetico (ME);
VISTO	il Provvedimento conclusivo n° 4 del 25.09.2020, prot. n° 11023 del 25.09.2020 ns protocollo in pari data n° 24483/20, con il quale il SUAP di Venetico (ME) ha rilasciato l’A.U.A. sopracitata;
VISTA	l’istanza di modifica dell’AUA n° 20/2020, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/13, inoltrata dalla Ditta Colorificio Ideal Color s.r.l. , pervenuta tramite S.U.A.P con nota protocollo n° 16570 del 15.05.2023, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 16276/23, consistente nell’inserimento del titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13 per l’esercizio dell’attività di produzione di vernici a base acquosa svolta nello stabilimento sito in via Nazionale n° 332 del Comune di Venetico (ME);
VISTO	il verbale n° 16cds del 19.06.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota n° 16983/23 del 18.05.2023 nella quale si decide, dopo ampio dibattito, di interrompere i termini procedurali nelle more dell’acquisizione dei pareri da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente e dell’Ufficio Tecnico del Comune;
VISTO	il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico con prescrizioni rilasciato dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Venetico (ME), protocollo n° 12207 del 23.08.2023, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 36769 del 12.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 36455/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera, prot. n. 79934 del 31.10.2023, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 1, assunto al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 39801/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 11.05.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

AGGIORNARE

l'A.U.A. n° 20/2020, adottata da questa Direzione con D.D. n° 772 del 14.09.2020 a favore della **Ditta Colorificio Ideal Color s.r.l.**, con l'inserimento del titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di produzione di vernici a base acquosa svolta nello stabilimento sito in via Nazionale n° 332 del Comune di Venetico (ME).

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Fase di carico dispersori	Polveri ⁽¹⁾ : 40 Quarzo (come SiO₂) : 5	Depolveratore
SF1	Sfiato silo	Impianto in deroga ai V.L.E. e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	

1) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 art. 2, comma 1, lett. a)

Art. 2) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. n° 152/06, dovrà comunicare la messa in esercizio, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, all'UTC del Comune di Venetico (ME), all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1.

Per i successivi adempimenti il Gestore dovrà seguire le prescrizioni imposte al punto 3 del parere di cui all'Allegato 2.

Art. 3) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 3** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 4) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma

UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.);

5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
6. ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche, così come riportato nell'Allegato 1;
7. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
8. mantenere costantemente puliti gli spazi esterni limitrofi al capannone in cui verrà svolta la produzione;
9. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ulteriori adempimenti

Art. 5) Il Gestore è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni già impartite nell'AUA n° 20/2020, in merito alla gestione delle acque.

Art. 6) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti al punto di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia; tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi dovranno essere annotate su apposito registro, riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività.
4. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
5. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
6. scarichi idrici: una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte e restituite allo scarico (bilancio idrico), gestione del depuratore, esiti analitici, pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui, relazionando agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati, e sulla modalità di conferimento alle ditte autorizzate dei rifiuti asportati (sabbie, fanghi ecc.), così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendo i relativi formulari;
7. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 7) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'assetto impiantistico, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 8) Il Dipartimento ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 9) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 10) Il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

Art. 11) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 13) Il presente atto fa parte integrante dell'A.U.A. n° 20/2020 e non incide sulla durata dell'autorizzazione già rilasciata. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 20/2020, adottata da questa Direzione con D.D. n° 772 del 14.09.2020 a favore della **Ditta Colorificio Ideal Color s.r.l.** con l'inserimento del titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di produzione di vernici a base acquosa svolta nello stabilimento sito in via Nazionale n° 332 del Comune di Venetico (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 13 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP di Venetico (ME), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 e all'Area Tecnica del Comune di Venetico (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in via Nazionale n° 332 del Comune di Venetico (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Messina, lì 18.12.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini